

# **CAPITOLATO SPECIALE**

**Lotto 3**

## **POLIZZA ELETTRONICA**



CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
CF / P.IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO)

<b>CIG</b>	<b>ZF3234979B</b>
------------	-------------------

**EFFETTO:**  
**SCADENZA 1 RATA:**  
**SCADENZA:**

**ore 24.00 del 31/05/2018**  
**ore 24.00 del 31/05/2019**  
**ore 24.00 del 31/05/2021**

## CAPITOLATO SPECIALE

### **"POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"**

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

#### **ART.1 – DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'Assicurazione;

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione;

**SOCIETÀ:** l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

**BROKER:** Janua Broker SpA quale mandataria incaricata dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;

**ASSICURAZIONE:** il contratto di Assicurazione;

**POLIZZA:** il documento che prova l'Assicurazione;

**PREMIO:** la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;

**SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**INDENNIZZO O INDENNITÀ:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o Beneficiario in caso di sinistro;

**RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

**BENEFICIARIO:** il soggetto, che può essere diverso dalla Contraente e dall'Assicurato, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

**FRANCHIGIA:** la parte di danno che la Contraente tiene a suo carico;

**SCOPERTO:** la parte percentuale di danno che la Contraente tiene a suo carico;

**MASSIMALE PER SINISTRO:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro;

**ANNUALITÀ ASSICURATIVA:** il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione;

**DIPENDENTI:** il personale in servizio a qualsiasi titolo a tempo determinato e/o indeterminato;

**CAPITALI O VALORI:** le somme che rappresentano il limite dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito;

**DANNI DIRETTI:** i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione;

**APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:** apparecchiature elettroniche e mediche di qualsiasi marca e modello, ovunque installate, anche all'aperto, compresi i relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: hardware, centri elaborazione dati (CED), computers, stampanti, video terminali, impianti ed apparecchi telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, modem, router, attrezzature d'ufficio in genere, telecamere, antenne, parabole, gruppi di continuità, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti e strumenti di sollevamento e trasporto impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, apparecchiature e strumenti elettromedicali, e quant'altro di simile.

Ed inoltre apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computers, ricetrasmittenti, apparecchiature di rilevazione portatili od installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, autovelox, parcometri, telefoni cellulari, apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile, anche date in comodato a terzi e quant'altro inerente l'attività primaria e/o secondaria della Contraente, nulla escluso e/o eccettuato;

#### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
CF / P.IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO)
EFFETTO	31/05/2018
SCADENZA 1 RATA	31/05/2019
SCADENZA	31/05/2021
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 59 "CALCOLO DEL PREMIO"

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

**PARTITE – SOMME ASSICURATE**

si assicurano ovunque esistenti:

1	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	€ 25.000,00
2	MAGGIORI COSTI	€ 5.000,00 (PRA)
3	RICOSTRUZIONE ARCHIVI	€ 5.000,00 (PRA)
TOTALE ASSICURATO		€ 35.000,00

# C.G.A.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **ART.2 – DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE - BUONA FEDE**

**2.1 Dichiarazioni inesatte della Contraente:** la mancata comunicazione da parte della Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

**2.2 Deroga alle dichiarazioni della Contraente:** la Contraente è dispensata dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

#### **ART.3 – VARIAZIONI DEL RISCHIO**

##### **3.1 Modifiche e Manutenzione**

Possono essere eseguite modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione agli enti assicurati per esigenze della Contraente in relazione alle sue attività.

La Contraente è esonerata dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca notevole aggravamento di rischio.

##### **3.2 Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti**

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

##### **3.3 Diminuzione del rischio e/o dei valori**

A parziale deroga dell'Art. 1897 c.c., nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio e le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del premo rinnovo dell'annualità di premio, a scelta della Contraente.

#### **ART.4 – ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da Assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, la Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 c.c.

La Contraente è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicurazione insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### **ART.5 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 c.c., entro **60 (sessanta) giorni** dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del **sessantesimo giorno** dopo quello della scadenza.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza. Se il premio è convenuto, in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nei valori presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro **120 (centoventi) giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve comunicare alla Società le eventuali variazioni intervenute nell'annualità precedente relativamente ai valori delle partite assicurate. Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei **60 (sessanta) giorni** successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei valori, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'**Agente di Riscossione**.

#### **ART.6 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La durata del presente contratto è fissata in **anni 3 (tre)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/05/2018**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/05/2021**, scadenza della prima rata di premio alle ore 24.00 del **31/05/2019** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

È facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni annualità assicurativa, con un preavviso di **90 (novanta) giorni**.

Su richiesta della Contraente, la Società si impegna a prorogare l'Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo, per consentire alla Contraente il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova polizza.

#### **ART.7 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **ART.8 – PREMIO DELL'ASSICURAZIONE**

Il premio, anticipato nella misura indicata in polizza, potrà essere regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando i tassi finiti indicati in polizza alle partite dichiarate in aumento dalla Contraente, **ridotti del 50%**.

#### **ART.9 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **ART.10 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Si dà e si prende atto che la presente Assicurazione è stipulata dalla Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per la Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

Conseguentemente la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.

#### **ART.11 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

La validità dell'Assicurazione è estesa al mondo intero.

#### **ART.12 – FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente.

#### **ART.13 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

#### **ART.14 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **ART.15 – COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate dall'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.



Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Viene convenuto che la Società Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei risarcimenti spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle Coassicuratrici a rimborsare alla Società Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

#### **ART.16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART.17 – INTERMEDIAZIONE**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione del presente contratto in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., a **Janua Broker S.p.A.**, che la Società accetta e riconosce.

Si precisa che le commissioni d'uso sono a carico della Società e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il Contraente.

Tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker, il quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Società Coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società, s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker s'intenderà come fatta alla Società.

Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte del Contraente e della Società Delegataria.

Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.

Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente/Assicurato, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La Società provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di Premio e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al Broker.

Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società, a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o telegramma.

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I Premi incassati dal Broker verranno versati separatamente alla Società Delegataria ed a ciascuna delle Società Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Il Broker provvederà ad inoltrare alla Società regolare denuncia dei Sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La Società comunicherà al Broker periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei Sinistri (es.: chiusura senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

Si dà atto che le comunicazioni si intendono valide esclusivamente da quando pervengono alla Società od all'Agenzia a cui è allibrata la Polizza.

#### **ART.18 – NORMATIVA ANTIMAFIA**

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

# SINISTRI

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### ART.19 – OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 c.c.;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società od al Broker al quale è assegnata la polizza, entro **30 (trenta) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c., se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

La Contraente deve altresì:

- fare possibilmente nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare possibilmente le tracce ed i residui del sinistro fino alla verifica peritale del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;
- presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone la Contraente, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, la Contraente viene esonerata dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso e/o complesso.

La Contraente è sollevata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei locali contenenti le cose assicurate.

### ART.20 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al **sessantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di **90 (novanta) giorni**; in tal caso la Società, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche la Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il **sessantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società.

## **ART.21 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

La Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **ART.22 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con l'apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **ART.23 – MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi della Contraente in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## **ART.24 – OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

## **ART.25 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

**A)** Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'Art. 18, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

**B)** Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'ente colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui;

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), defalcato dell'importo stimato come a B) 2).

Questa stima riguarda solo enti assicurati in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'ente danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'ente assicurato stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), defalcato dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'ente assicurato calcolato come a B) (stima B 1 – B 2 oppure B 3 – B 4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'ente assicurato, o del suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

#### **ART.26 – ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al **20%**.

Qualora tale limite del **20%** dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

#### **ART.27 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data del sinistro; la Contraente si impegna nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria, non appena ne verrà in possesso.

La Contraente è legittimata ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo. Il presente articolo sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

#### **ART.28 – ANTICIPO INDENNIZZO**

La Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 20.000,00**.

La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **ART.29 – LIMITE MASSIMO INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

### **ART.30 – ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave della Contraente o dell'Assicurato;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore degli enti assicurati;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- f) di natura estetica che non siano connessi a danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti alla Contraente all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati;
- i) dovuti a misteriose sparizioni e per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da "virus informatici".

### **ART.31 – DOLO E COLPA GRAVE**

A parziale deroga dell'Art. 30, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave della Contraente e/o da dolo e colpa grave delle persone di cui debba rispondere a norma di legge.

### **ART.32 – CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

Gli enti assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

### **ART.33 – ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA**

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché, i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

### **ART.34 – TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE**

A parziale deroga dell'Art. 30, comma h), sono indennizzabili i danni provocati a tubi e valvole elettroniche. In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base:

- alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dal costruttore o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione,
- alle ore di lavoro o ai colpi effettuati,
- ad altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Resta ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente a quanto disposto dall'Art. 26.

### **ART.35 – DANNI DA FURTO**

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al **10%** dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:



a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cm<sup>2</sup> e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 100 cm<sup>2</sup>. Negli altri strumenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm<sup>2</sup>;

b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.

### **ART.36 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate, ai fissi ed infissi ed agli eventuali sistemi di allarme posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto, rapina o estorsione tentati o consumati. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni, se il sinistro avesse coinvolto altri beni, il risarcimento dovuto alla Contraente sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore degli enti assicurati ed il valore globale denunciato alle Autorità. Il danno sarà liquidato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

### **ART.37 – EVENTI SOCIO-POLITICI**

A parziale deroga dell'Art. 30, comma j), la Società risponde dei danni materiali e diretti, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell' Art. 30, comma j) sopra menzionato.

La Società e la Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione speciale.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di una franchigia fissa di € **500,00**;
- b) il danno sarà liquidato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo";
- c) in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza quale limite massimo di indennizzo.

#### **ART.38 – DANNI DA ACQUA**

Si conviene di escludere perdite e/o danni conseguenti ad inondazioni, alluvioni ed eventi similari, limitatamente a beni ubicati in seminterrati e/o locali al di sotto del piano stradale e/o di campagna.

#### **ART.39 – CONDUTTORI ESTERNI**

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati agli enti assicurati. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili. Il danno sarà liquidato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

#### **ART.40 – COSTI DI SCAVO E SIMILI**

A deroga del precedente Art. 39, sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che la Contraente debba sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati. Il danno sarà liquidato sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

#### **ART.41 – LAVORO STRAORDINARIO**

A parziale deroga dell'Art. 25, la Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dalla Contraente in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite **massimo del 15%** del danno liquidabile a termini di polizza.

#### **ART.42 – TRASPORTI AEREI**

A parziale deroga dell'Art. 25, la Società risponde delle spese supplementari per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per anno del **10% della somma assicurata**, purché, tali spese supplementari siano state sostenute dalla Contraente in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per ogni sinistro resta a carico della Contraente il **20%** dell'importo indennizzabile a tale titolo.

#### **ART.43 – TRASPORTO ENTI AD IMPIEGO MOBILE**

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 30, comma d), gli enti ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizioni che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e/o tubi elettronici.

#### **ART.44 – ENTI AD IMPIEGO MOBILE TRASPORTATI SU VEICOLI**

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 30, comma d), la Società indennizza i danni agli enti ad impiego mobile ed a loro eventuali antenne, anche causati da furto, trasportati su qualsiasi veicolo, purché tale veicolo fosse chiuso a chiave e/o si trovasse in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

#### **ART.45 – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO**

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento dell'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

#### **ART.46 – IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INSTALLATI ALL'APERTO O IN ZONA ISOLATA**

Per ogni sinistro causato da furto o fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere, è applicato lo **scoperto del 20%** sull' indennizzo dovuto.

#### **ART.47 – IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTROACUSTICI**

Sono esclusi dall'Assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci e le testine dei giradischi e dei registratori, e gli altri supporti audio e/o video.

#### **ART.48 – RICOSTRUZIONE ARCHIVI**

La Società si obbliga ad indennizzare la Contraente delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi, e/o i supporti, mentre gli stessi:

- a) si trovano nei luoghi assicurati dalla presente polizza;
- b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati e descritti in polizza, che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurati e ne impedisca l'uso.

Si intende per:

- **Archivi:** insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.
- **Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
- **Programmi:** sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che la Contraente utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o da prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
- **Supporti:** qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni da elaborare automaticamente.

**Salvaguardia degli archivi del calcolatore**

La Contraente si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di 30 giorni lavorativi.

**Esclusioni Speciali**

Ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 30, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con il presente articolo i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

- a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
- b) avvenuti durante l'elaborazione, a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza, o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell'Art. 33;
- c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

**Somme assicurate**

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione e/o ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

**Primo Rischio Assoluto**

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

**ART.49 – MAGGIORI COSTI**

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dalla Contraente e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dalla Contraente, a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati.

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

**ART.50 – VALORE ASSICURABILE**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento, comprensive delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dalla Contraente.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

#### **ART.51 – COPERTURA AUTOMATICA – LEEWAY CLAUSE**

La Contraente si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati e ad aggiornare, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore degli enti assicurati.

La Contraente si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% del tasso finito in corso per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte della Contraente, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'Art. 26, entro il limite massimo del **20%** della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

Nel caso in cui tale limite fosse superato, La Contraente dovrà darne comunicazione alla Società.

#### **ART.52 – ONORARI PERITI**

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 22, la Società risponde, sino alla concorrenza di **€ 5.000,00**, delle spese ed onorari di competenza del Perito che la Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 22, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

#### **ART.53 – ESCLUSIONE RISCHIO Y2K**

La Società non è obbligata per danni o responsabilità di qualsiasi natura – ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici – direttamente o indirettamente causati o risultanti dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto dei dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dall'effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti agli enti assicurati e derivanti da:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno della Contraente, non autorizzati dalla Contraente stessa;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente polizza.

#### **ART.54 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente Polizza, il Contraente dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della Società in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

#### **ART.55 – GESTIONE SINISTRI**

la Società si impegna ad inviare alla Contraente, con **cadenza annuale**, l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva.

#### **ART.56 – FRANCHIGIA FISSA**

Per ciascun sinistro resta a carico della Contraente una franchigia fissa per sinistro di **€ 150,00**, salvo quanto diversamente indicato nelle presenti condizioni di polizza ed al successivo Art. 57.

#### **ART.57 – FRANCHIGIE**

Relativamente alle garanzie riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi per ogni sinistro:

1	DANNI DA FURTO DEROGA MEZZI DI CHIUSURA	ART. 35	scoperto 10%
2	EVENTI SOCIO-POLITICI	ART. 37	€ 250,00
3	TRASPORTI AEREI	ART. 42	scoperto 20%
4	TRASPORTO ENTI AD IMPIEGO MOBILE	ART. 43	€ 300,00
5	ENTI AD IMPIEGO MOBILE TRASPORTATI SU VEICOLI	ART. 44	scoperto 20%
6	IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INSTALLATI ALL'APERTO O IN ZONA ISOLATA	ART. 46	scoperto 20%

#### **ART.58 – LIMITI DI INDENNIZZO**

Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per ogni anno, somma superiore ai seguenti importi:

1	GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	ART. 36	€ 5.000,00
2	EVENTI SOCIO-POLITICI	ART. 37	70% DELLA SOMMA ASSICURATA
3	CONDUTTORI ESTERNI	ART. 39	€ 5.000,00
4	COSTI DI SCAVO E SIMILI	ART. 40	€ 5.000,00
5	LAVORO STRAORDINARIO	ART. 41	15% DEL DANNO
6	TRASPORTI AEREI	ART. 42	10% DELLA SOMMA ASSICURATA
7	ONORARI PERITI	ART. 52	€ 5.000,00

#### **ART.59 – CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio annuo, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:

1	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	€ 25.000,00	X		=	
2	MAGGIORI COSTI	€ 5.000,00	X		=	
3	RICOSTRUZIONE ARCHIVI	€ 5.000,00	X		=	
PREMIO COMPLESSIVO				€		

Pont Canavese (TO),

*CONTRAENTE*

*SOCIETÀ*

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- **Art. 2** Dichiarazioni della Contraente – Buona fede.
- **Art. 4** Altre Assicurazioni.
- **Art. 6** Durata dell'Assicurazione.
- **Art. 12** Foro competente.
- **Art. 19** Obblighi in caso di sinistro.
- **Art. 20** Recesso in caso di sinistro.
- **Art. 21** Esagerazione dolosa del danno.
- **Art. 22** Procedura di valutazione del danno.
- **Art. 23** Mandato dei Periti.
- **Art. 27** Pagamento dell'indennizzo.

Pont Canavese (TO),

*CONTRAENTE*